



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 07 Dicembre 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 117411/2010 DELIBERAZIONE N. 605

COMUNE DI CESENATICO. VARIANTE URBANISTICA EX ART. 15 L.R. 47/1978 E S.M.I. PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE MESOLA DEL MONTALETTO E NUOVO TRATTO DIO VIA CAPPONA, ADOTTATA CON DELIOBERA DI C.C. N. 54 DEL 10.07.2009. ESPRESSIONI OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 15, COMMA 5, L.R. 47/1978: DECISIONE IN MERITO ALLA V.A.S., AI SENSI ART. 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I.; ESPRESSIONE PARERE AI SENSI ART. 5 L.R. 19/2008 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cesenatico denominata “*Variante urbanistica ex art. 15 L.R. 47/1978 e s.m.i. per la messa in sicurezza del Canale Mesola del Montaletto e nuovo tratto di Via Cappona*”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 10 luglio 2009 ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 21 della L.R. 47/1978 e s.m.i. e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 18 febbraio 2010 (acquisita agli atti con prot. prov. n. 15041 del 19 febbraio 2010);

Premesso che il Comune di Cesenatico è dotato di:

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 50948/705 del 19 dicembre 2000;
- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19 luglio 2010 in virtù di apposito accordo amministrativo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Dato atto che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Tavola di P.R.G. n. 8 “*Zonizzazione del territorio comunale*”, fogli nn. 1, 2 e 13 in scala 1:2.000 (stato vigente e stato adottato);
- Tavola n. 1 - “*Planimetria aree di esproprio e occupazione Canale Mesola del Montaletto*”;
- Tavola n. 2 - “*Planimetria aree di esproprio e occupazione nuovo tratto di Via Cappona*”;
- Allegato A - “*Piano particellare del Canale Mesola del Montaletto*”;
- Allegato B - “*Piano particellare nuovo tratto di Via Cappona*”;
- Allegato C - “*Relazione geologica relativa all’area del Canale Mesola del Montaletto*”;
- Allegato D - “*Relazione geologica relativa al nuovo tratto di via Cappona*”;
- “*Studio per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.*”, avente luogo di Rapporto ambientale preliminare ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
- “*Valutazione previsionale di impatto acustico per la realizzazione del nuovo tratto di Via Cappona*”;

Dato altresì atto della richiesta di integrazioni alla documentazione trasmessa, formulata dall'Ente scrivente in data 12 marzo 2010 con nota identificata al prot. prov. n. 24165;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune in data 13 aprile 2010 (prot. prov. n. 36692, prot. prov. n. 36694 e prot. prov. n. 36698) e successivamente in data 8 ottobre 2010 (prot. prov. n. 100792 e prot. prov. n. 100845);

Richiamato quanto segue:

- in relazione alla messa in sicurezza del Canale Mesola del Montaletto:
 - il Consorzio di Bonifica Savio Rubicone ha avviato, in data 12 giugno 2008, l'iter d'occupazione d'urgenza per la “*Messa in sicurezza del Porto Canale di Cesenatico dal rischio di esondazioni, tramite realizzazione di un sistema di paratoie regolatrici delle piene del Canale Madonnina – Fossatone in ingresso al Porto Canale e realizzazione di apposito manufatto deviatore regolatore, sottopassante le reti ferroviarie e stradali, delle acque del Canale Allacciamento in ingresso al Canale Tagliata e relativo deflusso a mare*”. Trattasi di opere di Protezione Civile di cui il Consorzio di Bonifica è ente attuatore, inserite nel “*Piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – Nodo idraulico di Cesenatico e Cervia – Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258/2002, n. 3464/2005, n. 3477/2005, n. 3534/2006 e n. 3675/2008*”;
 - con verbale della Conferenza dei Servizi del 31 luglio 2008 è stata approvata all'unanimità la

quarta perizia suppletiva e di variante, relativa al progetto dell'intervento per la suddetta messa in sicurezza, intendendosi pertanto acquisiti positivamente i relativi pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati ai fini della realizzazione dei lavori, dando altresì atto, stante l'urgenza, che l'approvazione del progetto in esame da parte della stessa Conferenza costituisce, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del O.P.C.M. 18 febbraio 2005, n. 3401, variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle relative opere;

– in relazione alla previsione di un nuovo tratto della Via Cappona:

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 91786/487 del 12 dicembre 2006 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo tratto della Via Cappona alla confluenza con la S.P. n. 98 Canale Bonificazione. Tale intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2007 – 2009 di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 74185/369 del 2006;
- l'intervento per il nuovo tratto della Via Cappona ripristina il collegamento con la S.P. n. 98 Canale Bonificazione, chiusa a seguito dei lavori di rifacimento del nuovo ponte sul Pisciatello, denominato Ponte Rosso, per garantire la distanza di sicurezza e di visibilità;

Esaminati i contenuti della Variante in oggetto in relazione alle modifiche cartografiche apportate al P.R.G.:

- con riferimento all'area del Canale Mesola del Montaletto, le modifiche apportate al P.R.G. sono relative all'esplicita indicazione cartografica dell'assoggettamento ad interventi volti alla messa in sicurezza idraulica del tratto ricompreso fra la S.S. 16 Adriatica e la foce e di quello immediatamente a monte della medesima strada. Nello specifico:
 - viene ridefinito il profilo del suddetto Canale in corrispondenza della foce, includendo anche porzione della spiaggia limitrofa;
 - la destinazione d'uso della porzione di territorio collocata immediatamente a monte della S.S. 16, a ridosso del sottopasso, e lungo il Canale Scarico Tagliata, è modificata da zona agricola ad area per interventi di sicurezza idraulica;
- con riferimento al nuovo tratto della Via Cappona, le modifiche introdotte sono volte alla definizione del cambio d'uso, da zona agricola E1 a infrastruttura viaria, con individuazione della relativa fascia di rispetto stradale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Richiamato quanto segue:

- in relazione alle Varianti specifiche al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 457/1978 e s.m.i., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- posto che la Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Provincia, in quanto autorità competente alla valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali, esprime la suddetta valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui, sentita l'autorità procedente (Comune) e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano proposto dalla procedura di V.A.S. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- la Provincia esprime, nell'ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

A. Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e s.m.i.

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 e dell'art.14, comma 2, della L.R. 47/1978 e s.m.i.:

- che le previsioni di Piano non presentano vizi di legittimità;
- che sono assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.i.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 10 luglio 2009 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e s.m.i. risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria. In particolare:

- è stata prodotta l'attestazione del Dirigente competente (agli atti con prot. prov. 36694 del 13 aprile 2010) certificante:
 - che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non contrasta con la disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla L. 9.7.1908, n. 445, riguardante il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede;
 - che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non è sottoposto al vincolo stabilito dal R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 concernente il vincolo per scopi idrogeologici;
- è stato acquisito il parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Cesena e di A.R.P.A.

Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori (prot. NIP-(E) n. 7/2010 del 15 marzo 2010), avente esito favorevole con le seguenti osservazioni:

- *“In merito alla previsione del nuovo tratto della via Cappona, al fine di mitigare gli impatti dovuti alla rumorosità del traffico indotto, la progettazione dovrà conformarsi alle risultanze della valutazione dell'impatto acustico e prevedere le eventuali opere di mitigazione”;*
- in data 17 febbraio 2010, come attestato in nota assunta al prot. prov. n. 36698 del 13 aprile 2010, il comune ha inviato comunicazione della variante in oggetto alle seguenti autorità militari:
 - VI Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari (Bologna);
 - I Regione Area Reparto - Territorio e Patrimonio (Milano);
 - Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico – Ufficio Demanio (Ancona);

B. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008 e s.m.i..

Atteso che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) di Cesena ed Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena (parere congiunto acquisito agli atti con prot. prov. n. 105542 del 22 ottobre 2010);
 - Consorzio di Bonifica Savio-Rubicone, ora Consorzio di Bonifica della Romagna (parere acquisito agli atti con prot. prov. n. 108005 del 2 novembre 2010);
 - Servizio Tecnico dei bacini Regionali Romagnoli (S.T.B. - parere acquisito agli atti con prot. prov. n. 116509 del 30 novembre 2010);
- il Comune ha trasmesso a tali enti, in data 8 ottobre 2010 (prot. prov. n. 10084), lo *“Studio per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.”* avente luogo di Rapporto ambientale preliminare;

Tenuto conto che i sopra indicati Enti ritengono non necessario assoggettare a V.A.S. la Variante in oggetto, esprimendo in particolare le seguenti osservazioni:

- Consorzio di Bonifica della Romagna: in relazione al nuovo tracciato della Via Cappona, affinché possa escludersi l'assoggettamento a V.A.S., prescrive quanto integralmente riportato:

“Il progetto della strada dovrà prevedere:

 - *una quota stradale di progetto superiore al tirante idrico di riferimento ex art. 6 Piano di Bacino;*
 - *un'accurata regimazione idraulica dell'area compresa tra il Torrente Pisciatello e il canale Prati Sala. In particolare, il nuovo fosso che sarà realizzato a monte della strada dovrà garantire il transito delle portate di progetto di detta area con un tempo di ritorno almeno trentennale. Tale fosso stradale di monte dovrà essere collegato con il tratto di fosso 2 che non è interessato dalla nuova strada attraverso un manufatto sottopassante la strada stessa, avente requisiti di officiosità idraulica identici a quelli sopra descritti;*
 - *il tratto di fosso 2 non interessato dalla strada dovrà essere anch'esso adeguato alla portata TR 30 ed il manufatto di immissione nel Canale di bonifica Prati Sala dovrà essere demolito e sostituito con una nuova chiavica con ventola, correttamente progettata.*

In assenza di tali requisiti minimi di progettazione, si ritiene che la strada possa aggravare ulteriormente la situazione deficitaria di scolo dell'area interessata”;
- A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì - Cesena: esclude l'assoggettamento a V.A.S. della Variante proposta, informando tuttavia che *“per quanto riguarda la valutazione dell'elaborato progettuale di impatto acustico relativo alla Via Cappona, si ritiene lo stesso non legato al procedimento in oggetto.*

Pertanto tale elaborato e le considerazioni saranno espresse con nota a parte”;

Considerato quanto individuato, descritto e valutato nel Rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (“*Studio per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.*”), il quale riferisce una preliminare valutazione dei principali e presumibili impatti legati alle trasformazioni proposte con la presente Variante, affermando quanto segue:

“Gli impatti potenzialmente attribuibili alle modifiche necessarie per l'esecuzione e l'adeguamento delle aree agli interventi pianificati sono piuttosto contenuti e, anche qualora significativi, come nel caso del Canale Mesola, si tratta sempre di effetti positivi che compensano ampiamente i negativi, risultanti per estensione della matrice impattata ed entità, piuttosto trascurabili e certamente sostenibili per il costruito ambientale su cui agiscono.”

Gli estensori dello studio citato concludono pertanto:

“In sintesi la Variante al P.R.G. In esame, in base alla valutazione condotta, per l'entità e le modifiche pianificatorie previste ed agli impatti prodotti, è da ritenersi tale da non dover essere sottoposta a procedura di V.A.S.. Va comunque sottolineato che il giudizio espresso è vincolato anche al rispetto delle indicazioni fornite al fine di ridurre gli impatti potenziali riscontrati, in particolare per quanto riguarda la modifica del nuovo tratto di Via Cappona, per cui si deve:

- garantire la tutela dei filari meritevoli lungo il nuovo tratto come da P.T.C.P.;*
- garantire un adeguato drenaggio dell'area interessata dal sedime stradale in progetto.*

Si ritiene comunque opportuno svolgere alcune attività di monitoraggio in fase di ultimazione dei lavori e di esercizio, quali:

- monitoraggio acustico della Via Cappona in due recettori indicati nella relazione di impatto acustico;*
- monitoraggio della salinità della falda freatica lungo il Canale Tagliata (da attuarsi mediante una serie di piezometri)”;*

Considerate complessivamente condivisibili le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare, si ritiene che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sull'ambiente, con le indicazioni derivanti dalle seguenti considerazioni

- il nuovo tratto della Via Cappona, di lunghezza pari a circa 820 m, ripristina di fatto il collegamento della stessa con la Via Canale Bonificazione;*
- il tracciato proposto si integra discretamente con il territorio, seguendo i segni in esso presenti. Per tale collegamento è previsto un uso prettamente residenziale, a servizio delle aree limitrofe, ipotizzando un traffico modesto e comunque non superiore a 50 veicoli orari;*
- la valutazione di impatto acustico della suddetta opera infrastrutturale riferisce livelli sonori sempre abbondantemente inferiori ai limiti di classe II in cui ricade il territorio oggetto di variante, e pari a 60 dB(A) diurni e 50 dB(A) notturni. Fa eccezione il rumore stimato in corrispondenza della facciata dell'edificio indicato con R1, prossima al raccordo della nuova Via Cappona con la Via Canale Bonificazione, sulla quale si stima un modesto superamento del limite diurno, superamento peraltro registrato anche nello scenario *ante operam*, con un valore pari a 51 dB(A) imputabile essenzialmente al traffico circolante sulla strada provinciale. Si rileva tuttavia che l'incremento di rumorosità previsto nell'area non è mai superiore a 3,5 dB(A) diurni e 1 dB(A) notturni;*
- l'estensore del Rapporto ambientale preliminare e della Valutazione di impatto acustico suggerisce l'opportunità di svolgere un monitoraggio di 24 h presso il ricettore R1 al fine di verificare le considerazioni effettuate. Stante tuttavia la modesta entità del superamento, peraltro derivante dall'infrastruttura esistente, si rimanda all'Amministrazione Comunale la possibilità di operare, *post operam*, l'ipotizzato monitoraggio in prossimità del ricettore indicato, da definire anche sulla base del previsto parere di A.R.P.A. in merito la valutazione di impatto acustico;*
- il tracciato di progetto ricade all'interno del bacino idrografico del Canale di bonifica Prati Sala, affluente del corso d'acqua pubblica Rio Rigoncello. Trattasi di area vincolata dall'art. 6 del Piano Stralcio di bacino (area di potenziale allagamento) con tirante idrico di riferimento pari a 50 cm. L'area*

risente di problematiche di scolo, legate all'insufficienza del fosso interpodere denominato "fosso 2" nel Rapporto ambientale preliminare, che si immette nel canale Prati sala con una chiavica dotata di ventola antirigurgito; nei pressi di tale immissione, il Consorzio di bonifica ha recentemente installato una motopompa di emergenza per agevolare il deflusso delle acque del fosso 2 verso il canale Prati Sala nei momenti di intensa piovosità;

- si segnala, come peraltro evidenziato dagli estensori del Rapporto ambientale, la presenza di filari tutelati ai sensi dell'art. 10 del P.T.C.P. e, conseguentemente, dall'art. 2.1 del P.S.C., in corrispondenza dei terreni oggetto di trasformazione, per i quali deve essere garantita la salvaguardia;
- si evidenzia altresì il fatto che parte della strada di progetto, nel tratto di collegamento con l'esistente Via Cappona, interessa l'ambito per la riconnessione delle reti ecologiche così come individuato dal P.S.C. (Tavola B4) lungo l'asta del torrente Pisciatello. Per tali ambiti l'art. 2.25 delle Norme del P.S.C. indirizza alla *"creazione di fasce vegetali a fianco di infrastrutture lineari, ossia la piantumazione, entro un'area di rispetto definita, di elementi vegetali con la finalità di mitigazione degli impatti negativi indotti da dette infrastrutture, oltre che di connessione trasversale della rete ecologica"*. Si rammenta infine che l'art. 69, comma 4, del P.T.C.P. prevede che *"nella realizzazione di nuove infrastrutture e nel potenziamento di quelle esistenti, le fasce di rispetto dovranno essere acquisite ed utilizzate quali spazi per la ricostituzione delle reti ecologiche"*;

Ciò premesso, **si ritiene necessario che:**

- il progetto del nuovo tratto della Via Cappona sia accompagnato da un adeguato inserimento paesaggistico, ovvero presenti, lungo la sua fascia di rispetto, una corretta ambientazione ed un idoneo allestimento vegetazionale, con particolare cura per la porzione di infrastruttura ricadente nell'ambito per la riconnessione della rete ecologica così come individuato dal P.S.C.. La creazione di una fascia arborata in tale ambito potrà peraltro svolgere una funzione di mitigazione nei confronti dell'edificio storico situato lungo il tracciato della bretella;
- la realizzazione della nuova strada garantisca la tutela dei filari presenti a norma del combinato disposto dell'art. 10 del P.T.C.P. e dell'art. 2.1 del P.S.C.; in particolare il sedime dell'infrastruttura non deve interessare gli apparati radicali dei filari esistenti;
- la realizzazione dell'infrastruttura preveda l'integrale recepimento delle disposizioni e dei requisiti progettuali definiti dal Consorzio di Bonifica ed integralmente riportati ai paragrafi precedenti;

Ritenuto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che la Variante in oggetto possa essere esclusa, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, in quanto le previsioni ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto:

- che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 2 dicembre 2010, è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale bozza conclusiva del riferimento da proporre alla Giunta Provinciale;
- che nella medesima data il Comune di Cesenatico ha fatto pervenire le proprie considerazioni in merito, condividendo quanto proposto dalla Provincia in merito alla valutazione ambientale del presente procedimento;

Dato infine atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

C. Inquadramento geologico della Variante ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.

Le principali opere connesse agli interventi di sicurezza idraulica in progetto, riguardano la riprofilatura e il

rialzo delle arginature del canale Mesola di Montaletto (dalla S.S. 16 alla foce) ed i connessi sottopassi delle infrastrutture interessate dagli attraversamenti. Il tratto finale del Canale Mesola scorre in ambito di pianura, dove sono presenti i terreni alluvionali continentali d'età pleistocenica – olocenica, costituiti principalmente da depositi fini (argilloso - limosi) con buona continuità laterale. Al di sopra di questi terreni, le indagini hanno confermato la presenza di un livello superficiale di sabbie marine potente alcuni metri, che tende a scomparire all'altezza della S.S. 16. Le analisi hanno permesso di definire come “basso” il rischio di liquefazione dei terreni in caso di terremoto, non evidenziando particolari problematiche di tipo idrogeologico.

Sulla base della Relazione geologica e delle relative analisi, a firma del dott. geol. Mario Mambrini, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Tutto ciò considerato;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

A voti unanimi;

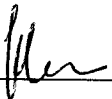
DELIBERA

1. di non formulare, sulla variante al P.R.G. del Comune di Cesenatico inerente la messa in sicurezza del Canale Mesola del Montaletto e nuovo tratto di Via Cappona, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 10 luglio 2009, alcuna osservazione ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
2. di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008 alle seguenti condizioni:
 - il progetto del nuovo tratto della Via Cappona sia accompagnato da un adeguato inserimento paesaggistico, ovvero presenti, lungo la sua fascia di rispetto, una corretta ambientazione ed un idoneo allestimento vegetazionale, con particolare cura per la porzione di infrastruttura ricadente nell'ambito per la riconnessione della rete ecologica così come individuato dal P.S.C.. La creazione di una fascia arborata in tale ambito potrà peraltro svolgere una funzione di mitigazione nei confronti dell'edificio storico situato lungo il tracciato della bretella;
 - la realizzazione della nuova strada garantisca la tutela dei filari presenti a norma del combinato disposto dell'art. 10 del P.T.C.P e dell'art. 2.1 del P.S.C.; in particolare il sedime dell'infrastruttura non deve interessare gli apparati radicali dei filari esistenti;
 - la realizzazione dell'infrastruttura preveda l'integrale recepimento delle disposizioni e dei requisiti progettuali definiti dal Consorzio di Bonifica nel parere rilasciato;
3. di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i. (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della L. 64/1974 ed all'art. 37 della L.R. 31/2002, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/2003);
4. di trasmettere il presente atto al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza.

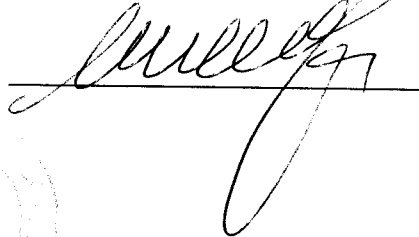
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Cesenatico.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

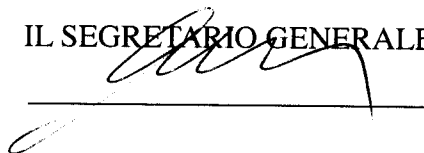




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal **21 DIC. 2010** per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



